

## REGOLAMENTO (CEE) N. 790/93 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1993

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 760/93 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato relativo all'ultimo periodo di riferimento di un mese supera i 2 punti; che in tal caso viene fissato un nuovo tasso di conversione agricolo in funzione di una riduzione della metà di tale divario monetario;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(3)</sup>;

considerando che in base ai tassi di cambio constatati il 31 marzo per la lira italiana e nel periodo di riferimento dal 21 al 31 marzo 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana, la dracma greca e l'escudo portoghese;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario

rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 760/93 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.